

Ferie del personale Ata

Il quesito riguarda le modalità con le quali il personale ATA deve fruire delle ferie

Con il quesito è stato chiesto, in sostanza, di definire gli aspetti fondamentali del procedimento con il quale il Dirigente scolastico concede le ferie al personale ATA, incaricato a tempo indeterminato, con particolare riguardo al tempo entro il quale esse debbano, o possano, essere godute ed all'obbligo di fruirne.

E' più che noto che le ferie vanno concesse in relazione all'anno scolastico, e non all'anno solare. Lo si deduce con chiarezza dal comma 10 dell'art. 13 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 29.11.2007, in cui, alle proposizioni *In caso di particolari esigenze di servizio, ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie* sono aggiunte le parole *nel corso dell'anno scolastico di riferimento*.

Il personale ATA, incaricato a tempo indeterminato, che sia in servizio di ruolo da più di tre anni scolastici, dovrà fruire dei previsti 32 giorni di ferie entro il 31 agosto di ciascun anno scolastico.

Potrà chiedere di fruire di parte delle ferie entro il 30 aprile dell'anno scolastico successivo a quello di riferimento soltanto se non avrà potuto fruirne entro il 31 agosto, per particolari esigenze di servizio, oppure per esigenze di carattere personale e di malattia.

Per poter fruire dopo il 31 agosto delle ferie non godute entro quel termine, il dipendente ATA dovrà darne documentata motivazione.

Nel caso in cui l'impedimento al godimento tempestivo delle ferie sia stato causato dallo stato di malattia, la documentazione sarà già agli atti della scuola che ha concesso il relativo provvedimento.

L'impedimento ascrivibile a ragioni di servizio sarà dimostrato dal provvedimento con il quale il Dirigente scolastico, sentito il Direttore sga, avrà negato la concessione delle ferie, che dovranno essere state richieste dal dipendente in tempo utile perché la loro fruizione avvenisse entro il 31 agosto,

Se il dipendente non avrà potuto fruire delle ferie entro il 31 agosto per motivi personali, la giustificazione formale sarà data dal provvedimento con il quale il Dirigente scolastico le avrà

rinviate, accogliendo la richiesta che gli avrà avanzato il dipendente stesso, sempre in tempo utile.

L'autore del quesito ha chiesto, poi, di sapere se il vigente regime di autonomia consenta alla scuola di servizio di disporre che le ferie debbano essere *fruite entro e non oltre la fine dell'anno solare (31/12)*.

Si risponde negativamente a questa domanda perché l'ordinamento scolastico, nato con l'art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997 ed integrato dal Regolamento sull'autonomia n. 275 dell'8 marzo 1999, dispone che l'autonomia deve esplicarsi esclusivamente nel contesto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi di lavoro. Si assicura che non vi sono leggi né CC.CC.NN.LL. che diano alle scuole facoltà di spostare, in via ordinaria, al 31 dicembre la data di fruizione delle ferie.

C'è da dire, però, che il capoverso del comma 10 del già citato art. 13 del vigente CCNL consente che, in via eccezionale, le ferie non godute nell'anno precedente possano essere fruite anche dopo il 30 aprile dell'anno successivo. L'eccezionalità della concessione dovrà essere motivata adeguatamente e, comunque, non potrà tradursi in un provvedimento di carattere generale, che coinvolga stabilmente l'organizzazione della scuola, perché una tale disposizione violerebbe la norma sopra citata.

Con l'ultima domanda, l'autore del quesito ha chiesto se la scuola possa disporre che le ferie siano concesse al personale ATA durante la sospensione delle attività didattiche.

Si risponde che l'art. 13 del vigente CCNL scuola prevede tale limitazione soltanto per le ferie del personale docente.

Per quanto riguarda i dipendenti ATA, il predetto articolo 13, oltre a quel che si è già riportato, afferma due soli principi-guida: 1) la scuola deve assicurare al dipendente un periodo indivisibile, continuativo, di almeno 15 giorni di ferie, nel periodo che va dal 1° luglio al 31 agosto; 2) il personale può frazionare le ferie in più periodi.